

Codice PA m-dg Ministero della Giustizia		
AOO 02003002203 - TRIBUNALE DI MANTOVA		
N. 1183		- 3 AGO 2011
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI
SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO. 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL
DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso

- che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo. 28 Agosto 2000, n. 274 e successive modificazioni, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che tra le forme/azioni di giustizia ripartiva si evidenzia la mediazione che la raccomandazione 9919 del Consiglio d'Europa, definiva come "Procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato con l'aiuto di un terzo (mediatore);
- che nell'ambito dell'esecuzione della pena dei condannati adulti, particolare rilievo assumono le norme di cui all'art. 47 comma 7 L. 26 Luglio 1975 n. 354 "Norme sull'Ordinamento Penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e all'art. 27 comma 1 D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà";
- che nell'ambito del progetto "Lavori di Pubblica Utilità" importanti sono da considerare l'art. 186 comma 9 bis del C.d.S. e l'art. 76 D.P.R. 309/90 "Produzione traffico e detenzioni illecite di sostanze stupefacenti e psicotrope";

D. P. 11/11

[Signature]

- che il Ministero della Giustizia con atto del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo.

Visro che:

- l'art. 27, comma 3 della Costituzione, che recita *"le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"*;
- la legge n. 354/75, recante norme sull'ordinamento penitenziario, e successive modifiche, prevede all'art. 47 che *"(..) l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato (..)"*;
- il D.P.R. 230/2000, riguardante il regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, che prevede:
 - all'art. 1 che *"il trattamento rieducativo (..) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale"*;
- la legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che prevede, all'art. 6 che i comuni *"nell'esercizio delle loro funzioni provvedono a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria"*;
- il D.P.R. 616/77 che all'art. 23 attribuisce al comune le funzioni amministrative inerenti alle attività relative all'assistenza post-penitenziaria;
- la legge 266/91 "Legge quadro sul volontariato" e la legge 383/00 sulle "associazioni di promozione sociale".

CONSIDERATO che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può costituire:

- una forma di riparazione che il condannato pone in essere verso la collettività quale parte offesa del fatto criminoso;

D / 2013



- un'azione riparatoria concordata tra vittima e reo quale risultato di un incontro di mediazione cui gli stessi abbiano consensualmente aderito;
- un'attività di indubbia valenza per il reo in quanto effetto e momento di un processo dinamico di reintegrazione sociale, che assume significato quale atto teso a rinsaldare il patto di cittadinanza.

Visto che in data 24 Novembre 2010 è stata sottoscritta convenzione tra il Tribunale di Mantova nelle veste del Presidente Dott. Filippo Maria Nora e la Coop. Acquario - Ente capofila del Progetto "Lavori di Pubblica Utilità", nelle veste dell'Avv. Daniela Garilli giusta delega allegata alla convenzione sottoscritta con il Tribunale di Mantova .

Visto che in data 09 Dicembre 2010 il Presidente del Tribunale di Mantova autorizzava l'Avv. Daniela Garilli a sottoscrivere convenzioni con altri Enti ed avente oggetto: Lavori di Pubblica Utilità.


CONSIDERATO che l'AVIS Provinciale Mantova, per migliorare la qualità dei servizi e realizzare le rispettive funzioni, intende promuovere una rete di collaborazioni con associazioni, enti religiosi, organizzazioni del volontariato del territorio avvalendosi della collaborazione "Lavori di Pubblica Utilità" (capofila Coop. Acquario).

CONSIDERATO che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi presso i soggetti sopra citati.

PRECISATO che non rientrano nella presente convenzione borse-lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro.

CONSIDERATO che il progetto individuale, definito con il condannato e dallo stesso sottoscritto, deve tener conto del suo impegno lavorativo e delle sue esigenze familiari.

Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Filippo Nora, per il tramite della Cooperativa Acquario - capofila del progetto "Lavori di Pubblica Utilità", nella persona dell'Avv. Daniela Garilli giusta autorizzazione e l'AVIS Provinciale



Mantova nella persona del Presidente pro-tempore sig. Belluzzi Valter, con sede in Mantova, Viale Albertoni n. 1, si conviene quanto segue:

a) L'Ente acconsente che n. ____ condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. Legislativi citati in premessa, prestino presso le sedi comunali consorziate la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'Ente specifica che presso il proprio Ente le attività non retribuite in favore della collettività avranno ad oggetto le prestazioni richieste dall'Ente sottoscrivente.

b) L'attività non retribuita, in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma degli artt. di legge dei citati decreti legislativi indica i tipi e la durata dei lavori di pubblica utilità.

c) L'Ente che accetta la prestazione dell'attività non retribuita individua le figure incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorativa dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica utilità ed a impartire le relative istruzioni.

Per l'AVIS Provinciale Mantova la figura referente è individuata nella figura del Vice Presidente Vicario sig. Botteri Alessandro.

d) L'Ente si impegna a comunicare al referente del Progetto "Lavori di Pubblica Utilità" Coop. Acquario eventuale integrazione o modifica del nominativo del coordinatore designato dall'Ente.

Art. 1 – Finalità


La presente convenzione ha lo scopo di:

- promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;
- promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività;
- favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano i soggetti che hanno aderito ad un progetto ripartivo.

Art. 2 – Impegno delle parti

A) L'AVIS Provinciale Mantova si impegna a:

- collaborare con la Coop. Acquario, ente capofila del Progetto per sensibilizzare l'ambiente in cui i soggetti saranno inseriti;
- segnalare il nominativo del referente istituzionale, coordinatore del progetto;



- comunicare il nominativo degli assistenti sociali coinvolti nel percorso dei soggetti beneficiari del progetto, che hanno il compito di verificarne il percorso;
- consentire agli assistenti sociali degli Enti convenzionati di partecipare ad un percorso formativo sulle normative legislative a cui il progetto si riferisce;
La formazione sarà espletata dall'Amministrazione Provinciale - Ente partner del progetto "Lavori di Pubblica Utilità" ed al termine della formazione verrà rilasciato un attestato di partecipazione;
- preparare ed accompagnare l'accoglienza del soggetto nella struttura individuata, offrendo ogni necessario supporto;
- partecipare a periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento affrontando problemi che possano eventualmente insorgere tra il soggetto e il contesto in cui è inserito;
- individuare nel territorio di competenza risorse idonee per lo svolgimento di attività di riparazione da parte di soggetti interessati al percorso;
- assumere l'onere dei premi per l'assicurazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e per le responsabilità civili per tutti i soggetti inseriti in associazioni / organismi / enti, salvo i casi nei quali sia già prevista da parte dell'associazione / organismo / ente l'assicurazione del soggetto.

B) La Coop. Acquario - Ente capofila del Progetto nomina:

* quale responsabile legale del Progetto l'Avv. Daniela Garilli del Foro di Mantova;

* quale coordinatore di progetto la sig.ra Maura Gola

* si impegna a fornire numeri fissi e mobili di reperibilità e riferimento e un indirizzo mail:

Cooperativa Acquario tel e fax 0376/302610

Gola Maura 347/0442191

Avv. Daniela Garilli 347/5557369

Indirizzo mail avvdanielagarilli@libero.it

La Coop. Acquario si impegna, come da progetto allegato alla presente convenzione, a:

- sensibilizzare la collettività e le istituzioni
- promuovere e sostenere percorsi di giustizia ripartiva
- sperimentare buone prassi per le normative vigenti attraverso i seguenti strumenti:
 - 1) analisi del bisogno
 - 2) interventi di informazione/formazione/supervisione

D. Garilli

M. Gola

- 3) segnalazione ed individuazione dei soggetti-stesura progetto individualizzato
- 4) attuazione del progetto individualizzato
- 5) verifica e valutazione del percorso
- 6) chiusura e pubblicizzazione dei risultati raggiunti

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nel quale il Giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 4

L'AVIS Provinciale Mantova si impegna a:



- ° collocare, presso la struttura che verrà individuata di volta in volta, il soggetto ammesso in attività di riparazione per le finalità di cui all'art. 1;
- ° prevedere per ogni singolo soggetto la presenza di un referente che affianchi la persona nel suo inserimento, lo supporti nello svolgimento del compito affidatogli;
- ° verificare con cadenza periodica prestabilita, o ogni qualvolta necessario, con il tavolo di riferimento del progetto e il soggetto l'andamento dell'inserimento, per valutare l'opportunità di eventuali variazioni dell'attività, la sua prosecuzione o l'eventuale interruzione;
- ° rilasciare al soggetto un attestato relativo alla durata e tipologia di attività prestata.

Art. 5

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente Pubblico si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del soggetto, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i soggetti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni previste per il personale alle proprie dipendenze, ove i servizi siano già predisposti.



Art. 6

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 7

La Coop. Acquario, nella persona dell'Avv. Daniela Garilli, si impegna a far pervenire al Presidente del Tribunale di Mantova copia di ogni convenzione sottoscritta con altri Enti.

Art. 8

La presente convenzione ha la durata di un anno ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione. E' da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno dal momento in cui il progetto verrà rifinanziato salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti, con almeno trenta giorni di preavviso.

Art. 9

Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto competente è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria – Foro di Mantova.

Art. 10

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale di Mantova per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale Affari Penali.

Si allega: 1) copia convenzione sottoscritta in data 24/11/2010 con relativi allegati
2) copia autorizzazione 09/12/2010 del Presidente del Tribunale di Mantova

Mantova, li **15 LUG. 2011**

La delegata della Coop. Acquario

Avv. Garilli Daniela

AVIS Provinciale Mantova

Sig. Belluzzi Vito